

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIMALDI, DILIBERTO, CARAZZI, DE MURTAS, BERTINOTTI, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, MAURA COSSUTTA, ARMANDO COSSUTTA, DE CESARIS, GALDELLI, GIORDANO, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, SANTOLI, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA

Modifiche alla legge 12 agosto 1962, n. 1311, in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia

Presentata il 12 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le passate, note iniziative del Ministro di grazia e giustizia *pro tempore* relative alle ispezioni effettuate negli uffici della procura della Repubblica di Milano resero evidente, già nella scorsa legislatura, la necessità di un intervento di carattere legislativo teso a limitare il potere di ispezione del Ministro e a rafforzare, in tal modo, il principio dell'autonomia della magistratura nei confronti delle possibili ingerenze da parte del

potere esecutivo. Il rischio di una pesante interferenza nelle attività di indagine dei magistrati del pubblico ministero e nella funzione giurisdizionale dei giudici per le indagini preliminari si mostrò allora in tutta la sua gravità. Si ritiene sia di estrema importanza evitare che la politica del Ministro di grazia e giustizia possa, attraverso un controllo ispettivo indirizzato a valutare atti del procedimento destinati alla dialettica processuale, condizio-

nare l'azione penale del magistrato. Nel nostro sistema costituzionale la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; questo implica la soggezione solo alla legge e la non subordinazione, per i magistrati del pubblico ministero, ad alcun vincolo di ordine gerarchico. Ogni atto di un procedimento può essere soggetto soltanto alle valutazioni e ai controlli previsti dalle leggi che disciplinano l'iter processuale, nelle varie istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma di intervento, di esame o censura, diretta o indiretta.

Con la presente proposta di legge si intende sottolineare che il potere ispettivo del Ministro di grazia e giustizia deve intendersi sopravvissuto nella parte limitata al corretto funzionamento degli uffici. Si vuole sostenere che questo potere ispettivo deve considerarsi assolutamente pre-

cluso con riferimento alle forme e ai modi dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o riesame nelle varie istanze giurisdizionali.

Anche la facoltà dell'uso dell'azione disciplinare da parte del Ministro deve trovare un limite nei comportamenti legati ad attività giurisdizionali ancora in corso. Altrimenti si rischierebbe da parte del Ministro stesso una sostituzione agli organi in esame con una inevitabile ingerenza nel processo. Il ruolo degli ispettori amministrativi del Ministero non può essere utilizzato per esercitare controllo sull'attività di indagine o di giudizio dei singoli uffici o dei magistrati.

Con la presente proposta di legge si vogliono introdurre proprio questi limiti di intervento, ripensando la norma già esistente in una direzione più aderente al dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Verifiche ispettive*). — 1. Il capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

2. Le ispezioni devono essere limitate al funzionamento e all'organizzazione degli uffici. Esse hanno luogo di norma ogni triennio; il capo dell'Ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine inferiore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali siano segnalate deficienze e irregolarità.

3. Le ispezioni sono assolutamente precluse con riferimento ai modi ed alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o riesame nelle varie istanze giurisdizionali ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

« I magistrati ispettori riferiscono sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato. Per quanto concerne l'attività dei magistrati, le ispezioni devono evitare valutazioni dei comportamenti riferiti al compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame o a giudizio.

Ai fini di eventuali iniziative disciplinari l'ispezione non può svolgersi se non dopo esaurita la fase processuale alla quale attiene l'attività del magistrato ».

ART. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

« Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti all'inquisito, e quindi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, nonché su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.

L'attività di inchiesta non può, in alcun modo, valutare atti del procedimento o operare su di essi esame o censura, in qualsiasi forma, diretta o indiretta ».